

Pocket n. 3/11

# **Inps: riscossione e rateazione contributiva**

*Le novità dal 2011*

Michele, Maria e Angelo Vitale



# Inps: riscossione e rateazione contributiva\*

*Le novità dal 2011*

Elaborazione a cura di  
Michele Vitale, Maria Vitale e Angelo Vitale

---

*\* Il presente lavoro riporta le disposizioni che attengono la materia, coordinate con appositi box, con le disposizioni ivi richiamate (e appositi link che riportano alle disposizioni indicate), emanate alla data di aggiornamento. La stesura ha il solo fine di fornire una pronta operatività. I testi riportati nel presente lavoro sono stati estrapolati da siti internet e risultano collazionati per consentirne lo studio ed un uso coordinato delle disposizioni. Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali riportati nelle Gazzette Ufficiali e/o nei Bollettini Ufficiali.*

I Pocket sono realizzati per coordinare un specifico argomento al solo fine di agevolarne la lettura e l'applicazione.

I Pocket del 2011 già elaborati:

Pocket n. 1/11 – Legge di stabilità 2011 e mille proroghe: *Le novità in materia di lavoro*

Pocket n. 2/11 – Il collegato lavoro in pillole (*1° parte*)

*Per consultarli:* [www.cdlvitale.it](http://www.cdlvitale.it)

## Indice

	pag.
Inps: modificato impianto di esazione e rateazione contributiva	1
Normativa e prassi	17
Testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ( <i>in S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010</i> ), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: « <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i> ».	17
Testo Decreto legislativo del 26 febbraio 1999 n. 46 ( <i>G.U. n. 53 del 5 marzo 1999</i> ) << <i>Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337</i> >>	24
Testo Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 ( <i>G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973</i> ) << <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i> >>	30
I.N.P.S. Circolare 30 dicembre 2010 n. 168	31
<i>Determinazione n. 72 del 30 luglio 2010</i>	38
I.N.P.S. Messaggio 16 febbraio 2011 n. 3881	35
I.N.P.S. Circolare 9 agosto 2010 n. 108	42
I.N.P.S. Messaggio 21 gennaio 2011 n. 1484	46
<i>Modulistica</i>	49
I.N.P.S. Circolare 13 gennaio 2011 n. 4	53
I.N.P.S. Circolare 24 novembre 2010 n. 148	55
I.N.P.S. Circolare 3 agosto 2010 n. 106	61
I.N.P.S. Messaggio 28 luglio 2010 n. 19684	71
<i>Aggiornamenti</i>	73

Le disposizioni di cui sopra, riprese a pag. 1 del *pocket*, sono consultabili mediante appositi *link* ivi inseriti. Le disposizioni non ripresi nel *pocket* contengono *link* di collegamento per consentire una completa disamina.



## Inps: modificato impianto di esazione e rateazione contributiva

]]]]

Dal 1° gennaio 2011 trova attuazione l'art. 30 del D.L. 78/10 convertito in L. 122/10. Secondo detta disposizione *A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.* Avviso che viene consegnato dall'Inps all'agente di riscossione in deroga ad ogni diversa disposizione (cfr. D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

Normativa e prassi
Testo coordinato del <a href="#">decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</a> (in S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante: « <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i> ».
Testo <a href="#">Decreto legislativo del 26 febbraio 1999 n. 46</a> (G.U. n. 53 del 5 marzo 1999) << <i>Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337</i> >>
Testo <a href="#">Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602</a> (G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973) << <i>Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito</i> >>
I.N.P.S. <a href="#">Circolare 30 dicembre 2010 n. 168</a>
I.N.P.S. <a href="#">Determinazione n. 72 del 30 luglio 2010</a>
I.N.P.S. <a href="#">Messaggio 16 febbraio 2011 n. 3881</a>
I.N.P.S. <a href="#">Circolare 9 agosto 2010 n. 108</a>
I.N.P.S. <a href="#">Messaggio 21 gennaio 2011 n. 1484</a> - <a href="#">Modulistica</a>
I.N.P.S. <a href="#">Circolare 13 gennaio 2011 n. 4</a>
I.N.P.S. <a href="#">Circolare 24 novembre 2010 n. 148</a>
I.N.P.S. <a href="#">Circolare 3 agosto 2010 n. 106</a>
I.N.P.S. <a href="#">Messaggio 28 luglio 2010 n. 19684</a>

Come risulta evidente la disposizione attiene esclusivamente la gestione di riscossione dei contributi gestiti dall'Inps e in questa disposizione rientrano, oltre i c.d. contributi minori, anche i versamenti per il trattamento di fine rapporto (nei casi espressamente previsti).

**Non è più possibile  
sospendere crediti già  
affidati agli AdR**

E' già vigente, dal 31 maggio 2010 – data di entrata in vigore del D.L. , per effetto dell'abrogato comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99, la disposizione che non consente *per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione*, di disporre provvedimenti di sospensione

*derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti.*

Lo stesso provvedimento, poi, all'art. 38 dispone, per gli anni dal 2010 al 2012, la sospensione dei termini di decadenza disciplinati dall'art. 25 del D. Lgs. 46/99 per i *contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004*: anch'essi rientrano nel nuovo sistema.

Le variare disposizioni non possono, infine, che influire sul già modificato impianto della rateazione.

Conseguenzialmente modificano, se pur non sostanzialmente, l'asset operativo dello studio e/o dell'ufficio del personale.

Nel nuovo sistema di esazione, sul quale si registra già la prima

**Il nuovo avviso sarà  
preceduto dall'avviso  
bonario**

prassi, continuerà ad essere notificato l'avviso bonario prima dell'emissione dell'avviso di addebito per cui esso sarà formato e notificato *qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell'avviso bonario.* L'avviso bonario

non risulta soppresso (previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 46/99). Dovrebbe proseguire *l'infrastruttura tecnologica ... denominata ICON@ - INPS comunica via e-mail (cfr. [messaggio 27680 del 17 ottobre 2006](#))* ai fini della sua comunicazione.

La novella specifica gli elementi che, a pena di nullità, deve contenere il nuovo avviso:

- 1) codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
- 2) il periodo di riferimento del credito;
- 3) la causale del credito;
- 4) gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti;
- 5) l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso;
- 6) l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- 7) l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;
- 8) sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

Una congiunta lettura della prassi dell'Istituto, compreso la determinazione presidenziale, conduce ad individuare che i contributi oggetto del nuovo avviso di addebito sono quelli *accertati dal 1° gennaio 2011 se pur di competenza di periodi antecedenti al 2011*. Riguarderà comunque la *contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo* nonché le somme accertate *come dovute dagli uffici [in via amministrativa] o dagli organi di vigilanza,*

**Quali sono gli elementi che deve contenere il nuovo avviso di addebito**

**Il nuovo avviso di addebito riguarda i contributi del FPLD accertati dal 1° gennaio. Compreso le gestioni commercianti, artigiani, separata, etc..**

**Esclusi i crediti oggetto di rateazione e quelli inseriti nel piano di rientro.**

*anche di altri Enti. E comunque, per quanto si diceva sopra, l'avviso ha ad oggetto le somme a qualunque titolo dovute all'INPS. Ivi compreso quelli dovute per le particolari gestioni (separata, commercianti, artigiani, coltivatori, etc.). A proposito della gestione separata si ricorda che il collegato lavoro ha esteso, con l'art. 39, alle ritenute operate ai collaboratori il reato di omesso versamento dei contributi trattenuti e non versati, al pari di quanto già operato per i contributi trattenuti ai lavoratori subordinati.*

*Sono esclusi ... i crediti oggetto di rateazione nonché i crediti inseriti in un piano di rientro, che, come noto, interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema UniEmens. Su esso si ritornerà avanti.*

L'avviso in argomento verrà emesso *in assenza di ricorso amministrativo* il quale andrà proposto *entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento*. Le indicazioni dell'Inps specificano che occorre attendere la decisione dell'organo adito e solo *dopo la decisione di reiezione da parte dell'Organo competente*, l'avviso stesso potrà essere emesso e notificato. Allorquando l'organo adito accoglie parzialmente le motivazioni in ricorso, solo dopo la *rideterminazione del credito ... conforme a quanto deliberato dall'Organo competente* l'avviso andrà formulato previo inoltro di *atto di diffida*, che assegna al debitore *il termine di dieci giorni, dalla notifica dello stesso, per il pagamento*. Naturalmente andrà formulato allorquando sia spirato invano l'assegnato termine.

### Revisione in autotutela

Il medesimo iter sarà seguito nel caso *di revisione in autotutela dell'atto di accertamento ... per le somme ancora eventualmente dovute*. In materia di autotutela i riferimenti per l'Inps sono costituiti dalla [Circolare n. 146 del 15 dicembre 2006](#) e dalla [Deliberazione n. 275 del 27 settembre 2006](#). Rientrando, poi, l'autotutela nell'alveo dei procedimenti amministrativi si richiamano il messaggio 10 settembre 2010, n. 22939 e la Determinazione presidenziale n. 47 del 2 luglio 2010 in uno al [Regolamento](#).

L'avviso stesso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia

**Notifica in assenza di ricorso amministrativo**

municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Contestualmente all'invio al debitore è consegnato, per via telematica, all'agente di riscossione (Equitalia o, in Sicilia, Serit Sicilia SpA), nei termini individuati dalla determinazione presidenziale, per delega ad opera del comma 5, e precisamente:

- entro il giorno 25, per i crediti per i quali la scadenza per la formazione dell'avviso si colloca tra il 1° ed il 15 del mese;
- entro il giorno 10, per i crediti per i quali la scadenza per la formazione dell'avviso si colloca tra il 16 ed il 31 del mese

**L'avviso viene consegnato all'A.d.R.**

La circolare 168 specifica che, per i crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010, l'Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento, ancorché notificata nel corso dell'anno 2011. Dal 2011, per i contributi omessi o evasi di competenza dell'Inps, scomparirà la cartella di pagamento comunque valendo per gli avvisi di addebito, come si dirà, le regole previste.

**Scompare la cartella di pagamento salvo che per i ruoli già formati al 31.12.10**

La medesima circolare 168 distingue i casi dell'avviso di addebito formato a seguito di omissione contributiva o da accertamento.

Il primo attiene alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in

**Avviso per omissione contributiva**

*parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo*: si precederà, come prima indicato, all'invio dell'avviso bonario e solo allo spirare del termine assegnato in quest'ultimo si procederà alla formazione dell'avviso di addebito. Nella fase dell'avviso bonario, rientrando nella c.d. fase amministrativa tale intendendosi – come specifica la circolare n. 4 – *i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia* [o, in Sicilia, Serit Sicilia SpA], si potrà richiedere, ove sussistano le condizioni, la rateazione dei contributi risultanti.

**Avviso seguito  
accertamento ispettivo  
o d'ufficio.**

**Diffida. ...**

Nel caso di *avviso di addebito da accertamento* la procedura si articola partendo dalla *verifica ispettiva* (da qualsiasi organo eseguita) o dall'*accertamento d'ufficio* e successiva notifica *con lettera di diffida*. Nell'uno e nell'altro caso sarà assegnato il termine di novanta giorni per regolarizzare la posizione. Con il

collegato lavoro è stato riformulato l'iter ispettivo prevedendo che nell'*unico verbale di accertamento e notificazione*, ove ricorra, deve annunciare la *diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili*. Adempiendo, facendo seguire l'effettiva ottemperanza al pagamento della *somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni*, il procedimento cui la diffida si riferisce si estingue. Superato il

termine assegnato dalla diffida ex-art. 13 allorché il trasgressore non adempia, ma procede al versamento del debito contributivo entro gli assegnati novanta giorni sarà tenuto al pagamento delle sanzioni nella misura ordinaria. Sempre entro i novanta giorni è possibile proporre *ricorso amministrativo* con conseguenziale *sospensione dell'azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministra-*

**... Ricorso ....**

**... Sospensione.**

**Decadenza:  
sospensione periodo  
2010/2012**

tivo. Scadenza della quale si terrà conto solo sino ai *termini di decadenza fissati dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*: in tal caso l'Inps procederà comunque *alla formazione e alla notifica dell'avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame*. In merito ai citati termini di decadenza si ricorda che l'art. 38, comma 12, del D.L. 78/10 ha sospeso tali termini *limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012*, avendo riguardo, per tutti gli enti previdenziali ed assistenziali, *ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004*. Ciò dovrebbe comportare che per essi, in presenza di ricorso, l'avviso di addebito non sia emesso.

Il termine di novanta giorni ricorrerà, quindi, dalla data ultima per aderire alla diffida di regolarizzazione (ex-art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, nel testo di cui all'[art 33 del collegato lavoro, legge n. 183/2010](#)), ovvero allo spirare dei termini per proporre ricorso amministrativo (msg. Inps 3881/2011).

Quale che sia l'esito negativo (anche parziale, con rideterminazione del debito) del ricorso amministrativo il debitore ha assegnati 10 giorni per il versamento: nel caso *di reiezione del ricorso ... dalla notifica dell'esito del ricorso*

**Esito negativo (anche parziale) del ricorso.**

*stesso ovvero dalla notifica della lettera di diffida con la quale l'Inps comunica la somma rideterminata*. Spirato il termine si procederà a formare l'avviso di addebito.

Viene individuato, poi, che *i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione*. Ciò quindi rileva sull'art. 24 del citato D. Lgs. 46/99. In particolare per quanto attiene l'*opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica* oggi dell'avviso di addebito (co. 5) e che *Il*

**Opposizione al giudice del lavoro**

giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile (co. 6).

### Sospensione dell'avviso di addebito.

La norma in commento abroga, dal 31 maggio 2010, la previsione secondo la quale *Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato*

*ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione* (D. Lgs. 46/99, art. 25, già co. 2). Rimane invece vigente la previsione secondo la quale *Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo [vale a dire oggi l'avviso di addebito] per gravi motivi* (D. Lgs. 46/99, art. 24, co. 6).

### Rateazione solo prima della notifica dell'avviso di addebito

Dopo una prima riserva l'Inps ha individuato (Circolare n. 4/11 e messaggio 1484/11) le modalità operative richiamando le disposizioni che nel 2010 (Circolari 106 e 148) hanno modificato l'impianto di pagamento rateale dei contributi dovuti.

Ivi riprendendo la previsione per la quale *La rateazione concessa*

*dall'Istituto, ..., può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa.*

### Individuazione delle somme oggetto della rateazione

L'istanza, accompagnata dall'estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione per il quale il contribuente deve essere parte diligente, *può avere ad oggetto:*

- *crediti denunciati dal contribuente o accertati dall'istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle*

*scadenze di legge;*

- *crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;*
- *crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;*
- *crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento [leggasi avviso di addebito] al contribuente.*

Riguardo ai crediti, come indicato, viene rimessa al contribuente l'individuazione degli stessi: *Laddove, vengano rilevate mancate registrazioni, sia degli importi a debito sia dei versamenti, l'estratto aziendale dovrà essere integrato con l'indicazione degli importi a debito e dei versamenti mancanti per i quali dovrà essere specificato il periodo, l'importo, la data di scadenza/versamento. All'estratto così sottoscritto, che ai fini della domanda di dilazione non sarà più suscettibile di modifica, dovranno essere allegati le copie dei versamenti effettuati e non ancora contabilizzati.*

Occorre evidenziare che, per espressa indicazione presente nella circolare 148, *il contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, produrre altra istanza in quanto questa è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.*

Con il nuovo sistema viene meno l'obbligo di versare le ritenute operate ai lavoratori. La circolare 106 chiarisce, con riguardo agli aspetti penali eventualmente connessi alle ritenute operate e non versate, che la rateazione *non produce effetto sulla permanenza dell'obbligo, da parte dell'Istituto, di*

**Ritenute operate ai  
lavoratori e non  
versate.**

*provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa. Per cui, sussistendone le condizioni, la denuncia di reato dovrà essere inoltrata all'Autorità Giudiziaria competente. Purtroppo con la successiva circolare 148 è stato chiarito che occorre tener conto, nell'individuazione delle somme ritenute e non operate, e quindi sull'obbligo di denuncia di reato, degli importi delle rate versate in conto della rateazione.*

Qualora, ..., il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute.

**Versamento della prima quota (1/12) alla sottoscrizione del piano di ammortamento – scadenza rate**

Viene meno pure l'obbligo di accompagnare l'istanza con il versamento della quota pari al 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento: il versamento sarà effettuato, mediante modello F24 (con i codici delle causali individuati dal messaggio 1484) contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento; piano, abolito ora il "provvisorio", che

dovrà sottoscrivere entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento. Si ricorda che il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso che verrà comunicato con un formale provvedimento di reiezione. Le rate successive, definite nel piano di ammortamento, avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata. Nel caso di mancata sottoscrizione una nuova domanda con le medesime inadempienze non potrà trovare accoglimento.

**Rispetto del piano e dei versamenti correnti. Particolarità nel caso in cui manchino quelli correnti.**

Il piano stesso dovrà essere rispettato in uno al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente: le disposizioni specificano che l'accertata irregolarità del versamento dei contributi correnti e/o il mancato versamento di due rate consecutive comporterà la revoca della rateazione. In tal caso i relativi crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.

La mancata regolarità dei versamenti periodici accompagnata dalla regolarità della rateazione potrà essere valutata dal Direttore della

Sede, il quale *potrà comunque autorizzare la prosecuzione della dilazione stessa.*

Il piano di rateazione potrà articolarsi *fino ad un massimo di 24 mensilità elevabile fino a 36 rate*, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro il quale, potrà elevarlo con decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, *per particolari specifici casi, fino a 60 mensilità.* Accogliendo la richiesta di dilazione la stessa transiterà quale ruolo a riscossione spontanea. Per i livelli di competenza vedi [nota 1 alla Circ. 106/2010](#).

**Rateazione presso  
l'Inps: fino ad un  
massimo di 24  
mensilità elevabile**

Qualora sia avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia [o, in Sicilia, Serit Sicilia SpA], ..., *i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.* Con un'eccezione: per i crediti derivanti dall'inosservanza del piano di rateazione concesso dall'Inps *non potrà essere ulteriormente richiesto in rateazione all'AdR e dovrà essere pagato al medesimo Agente in unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso.*

Con il D. Lgs. 46/99, art. 26, l'A.d.R. è titolare della *possibilità di concedere la rateazione dei crediti iscritti a ruolo dagli Enti previdenziali.* A.d.R. il quale (art. 19 DPR 602/73, nel testo attuale), *su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.* Le relative istanze sono esenti da imposte di bollo (cfr. [risoluzione A.E. 7 aprile 2008 n. 135](#)).

**Rateazione presso  
l'A.d.R.: fino ad un  
massimo di  
settantadue rate  
mensili**

Per Equitalia (sito web: <http://www.equitaliaonline.it/>) il numero delle rate dipende dal valore del carico da rateare (fino a 5.000,00 in massimo 36 rate, ovvero per importi superiori in relazione all'*indice*

di liquidità e al connesso *Indice Alfa*) e dal soggetto che richiede la rateazione (persona fisica – in relazione al regime fiscale – o società di capitali). Per determinare i due indici si riferisce ad alcune specifiche voci di bilancio/situazione patrimoniale (allegato n. 1, Direttiva del 1° luglio 2008, prot. n. 5083).

Per Serit Sicilia SpA (sito web: <http://www.mpserit.it/index.aspx>) la prima soglia si eleva a € 10.000,00 con individuate modalità operative.

Naturalmente la modulistica da utilizzare, per le rateazioni nei limiti della prima soglia, così come per quelle di più elevato importo (prelevabili dai siti indicati), risulta differenziata tra i due A.d.R..

Per entrambi è possibile accedere a rateazioni successive ad una precedente rateazione già concessa dall'agente della riscossione, con le relative modulistiche.

<b>Direttive Equitalia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "DSR/MR/2009/003" dell'8/07/09: Istanze di rateazione successive ad una precedente rateazione già concessa dall'agente della riscossione. Aggiornamento della Direttiva n. DSR/NC/2008/036</li> <li>▪ "DSR/NC/2009/02" del 14/01/2009: Prima rata - Indice Alfa - coobbligazione solidale</li> <li>▪ "DSR/NC/2008/36" del 06/10/2008: Rateazione - Integrazione direttive n. "DSR/NC/2008/017" e n. "DSR/NC/2008/025"</li> <li>▪ "DSR/NC/2008/025" del 01/07/2008: Rateazione - Modifiche art.19 del DPR n.602/1973 - Integrazione alla direttiva n. "DSR/NC/2008/017"</li> <li>▪ "DSR/NC/2008/017" del 13/05/2008: Criteri di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà</li> <li>▪ "DSR/NC/2008/012" del 27/03/2008: Istruzioni applicative in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo</li> </ul>
<b>Direttive Serit Sicilia SpA</b>	Vademecum "La rateazione delle cartelle di pagamento"

Casistica particolare riveste la procedura concorsuale di cui alla Legge Fallimentare riguardo al recente istituto della transazione fiscale, previsto dall'art.182-ter della Legge Fallimentare (riforma attuata con i decreti legislativi n. 5/2006 e n. 169/2007), nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (cfr. per l'argomento [circolare AE 18 aprile 2008 n. 40](#)).

**procedure di  
concordato  
preventivo e degli  
accordi di  
ristrutturazione dei  
debiti**

In via sperimentale è stata attivata una procedura *che consente di richiedere on-line, con modalità dilazionata breve, il versamento dei contributi dovuti mensilmente e per i quali non siano ancora state avviate le attività ordinarie di recupero del credito*. Detta procedura denominata "*Piano di rientro*", impiegabile per un massimo di due volte nel corso dell'anno solare e per un totale complessivo di quattro denunce mensili ovvero una sola volta con quattro denunce, riveste alcune caratteristiche:


**Nuovo "*Piano di  
rientro*"**

1. è rivolta esclusivamente alle aziende con dipendenti utilizzando l'accesso tra i Servizi per le Aziende e i Consulenti, sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it)
2. essa comprende l'importo dei contributi in scadenza al 16 del mese per i quali l'UniEMmens deve essere presentato entro la fine dello stesso mese ed è possibile inserire importi riferiti a contributi, nei limiti sopra ripresi, dei mesi precedenti, se evidenziati dall'applicazione come disponibili per la dilazione.
3. la dilazione non potrà essere superiore a sei rate – ciascuna non inferiore a € 100,00 diversamente, l'applicazione ne darà segnalazione a video, con apposito messaggio, e il contribuente dovrà modificare il numero delle rate proposte – e in ogni caso il relativo pagamento deve concludersi entro la fine dell'anno solare (il messaggio 19684 riporta un esempio esemplificativo: i contributi dovuti per il mese di ottobre, potranno essere dilazionati in due


mesi in quanto l'ultimo versamento (16 dicembre) deve avvenire entro la fine dell'anno solare. Pertanto, i contributi relativi al periodo di competenza novembre, con scadenza 16 dicembre, non potranno essere versati utilizzando l'applicazione descritta); il versamento, entro il 16 di ogni mese, avviene tramite mod. F24 utilizzando la causale contributo "PRCA" denominata "Aziende DM – Dilazione on line". Il [Dm 24 ottobre 2007](#), art. 5, co. 2, let. a), precisa che la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di richiesta "di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia emesso parere favorevole". In relazione all'articolazione delle competenze a decidere sulla rateazione la Circolare 148 individua le modalità, nelle more di definire modalità diverse, per le richieste del DURC in presenza di istanza di rateazione prodotta all'AdR: *il contribuente dovrà fornire all'Agente competente copia del "... (C.I.P.)" il quale decide sull'accoglimento della rateazione e rilascia al contribuente medesimo copia del provvedimento di accoglimento da consegnarsi, a cura del medesimo, alla sede Inps. In assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del DURC, tale procedura consentirà l'emissione dell'attestazione di regolarità. Tra le cause ostative non è presente il mancato versamento delle quote a carico dei lavoratori richieste, e concesse, in rateazione per le quali, ove ricorra, l'Istituto procederà a denunciare all'Autorità giudiziaria la fattispecie.*

Rilascio del D.U.R.C.

## Gestione *avviso di addebito* per inadempienze seguito **omissione contributive**



## Gestione avviso di addebito per inadempienze seguito evasioni contributive (derivanti da accertamenti ispettivi o d'ufficio)



Testo coordinato del **decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78** (in S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31 maggio 2010), **coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122**, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

<p style="text-align: center;">Titolo II CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA <b>Art. 30</b> <b>Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS</b></p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.</p> <p>2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e <i>interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso</i>. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, <i>con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo</i>. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.</p> <p>3. <i>Soppresso *</i></p> <p>4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS,</p>	
---	--

dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui *al comma 2* viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

7. *Soppresso \**

8. *Soppresso \**

9. *Soppresso \**

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

11. *Soppresso \**

12. *Soppresso \**

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui *al comma 2* le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Testo abrogato: *Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.*

**Art. 17** (Remunerazione del servizio).

L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica

	<p>della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;</p> <p>b) integralmente, in caso contrario.</p> <p>2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.</p> <p>3. <i>abrogato</i></p> <p>3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:</p> <p>a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;</p> <p>b) del debitore, in caso contrario.</p> <p>4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.</p> <p>5. <i>abrogato</i></p> <p>5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.</p> <p>6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:</p> <p>a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se</p>
--	---

	<p>l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;</p> <p>b) del debitore, negli altri casi.</p> <p>7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.</p> <p>7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.».</p> <p>vita' degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:</p> <p>a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;</p> <p>b) integralmente, in caso contrario.</p> <p>2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due</p>
--	---

	<p>punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.</p> <p><b>3. abrogato</b></p> <p>3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:</p> <p>a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;</p> <p>b) del debitore, in caso contrario.</p> <p>4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.</p> <p><b>5. abrogato</b></p> <p>5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.</p> <p>6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:</p> <p>a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;</p> <p>b) del debitore, negli altri casi.</p> <p>7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in pro-</p>
--	--

<p>14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, <i>le somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento</i> si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento <i>delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.</i></p> <p>15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.</p>	<p>porzione ai costi da ciascuno sostenuti.</p> <p>7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.</p>
<p>* <i>soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p><b>Altre disposizioni in materia tributaria</b></p> <p>12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004,</p>	<p>Art. 25.(Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.)</p> <p>1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:</p>

dall'Ente creditore.	a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo. 2. <i>abrogato</i> – cfr. art. 30, co. 10
<b>Art. 56 – Entrata in vigore</b> 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.	

Testo **Decreto legislativo del 26 febbraio 1999 n. 46** (G.U. n. 53 del 5 marzo 1999) << Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 >>

**Art. 24 - Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali**

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di

<p>decadenza previsti dall'articolo 25.</p> <p>5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.</p> <p>6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.</p> <p>7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.</p> <p>8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.</p>	
<p><b>Art. 25 - Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali</b></p> <p>1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:</p> <p>a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;</p> <p>b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.</p>	<p><i>Nota:</i> Ai sensi dell'art. 38, co. 12, D.L. 78/2010-L. 122/2010 (<i>cf. sopra</i>) le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.</p>

2. <i>abrogato</i>	<i>Nota:</i> Il 2° comma di questo art. 25 è abrogato dall'art. 30, co. 10 del D.L. 78/2010-L. 122/2010.
<p><b>Art. 26 - Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi</b></p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p> <p>1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.</p> <p>2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.</p>	
<p><b>Art. 27 - Accessori dei crediti previdenziali</b></p> <p>1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presi-</p>	<p><b>Art. 30 - Interessi di mora</b></p> <p>1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Mini-</p>

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

stero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

**Art. 25 - Cartella di pagamento**

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
- c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

2. La cartella di pagamento, re-

<p>2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", è aggiunto il seguente:"27,".</p>	<p>datta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.</p> <p>2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.</p> <p>3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.</p> <p><b>Art. 35 - Violazione in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.</b></p> <p>Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.</p> <p>Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma prece-</p>
--	---

	<p>dente.</p> <p>Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.</p> <p>Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.</p> <p>L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.</p> <p>Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.</p> <p>La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</p>
<p><b>Art. 36 - Disposizioni transitorie</b> 6. Le disposizioni contenute dell'articolo</p>	

25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004.	
<b>Art. 39 - Entrata in vigore</b> Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 luglio 1999. ...	

Testo **Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602** (G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973) <<Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito>>

<p><b>Art. 19 - Dilazione del pagamento *</b></p> <p>1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.</p> <p>2. <i>Comma abrogato</i></p> <p>3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;</p> <p>c) il carico non può più essere rateizzato.</p> <p>4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p> <p>4-bis. <i>Comma abrogato</i></p>	
<p>* ultima modifica ad opera del D.L. 25/06/2008 n. 112, Art. 83 – in vigore dal 25 giugno 2008</p>	

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate

**Circolare 30 dicembre 2010 n. 168**

Allegati n. 2

OGGETTO: *Art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.*

SOMMARIO:

A decorrere dal 1° gennaio 2011, il recupero dei crediti di competenza dell'Inps avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo

Premessa

Con la circolare 9 agosto 2010 n. 108, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alle disposizioni dettate, in materia di crediti previdenziali di competenza dell'Istituto, dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con la presente circolare si provvede a illustrare la disposizione dell'art. 30 recante "Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS" che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, introduce un nuovo sistema di riscossione che interesserà le modalità di recupero dei crediti contributivi dell'Istituto (allegato1).

Avviso di addebito.

a. Natura giuridica e oggetto.

L'art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha la finalità di indirizzare l'attività dell'Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.

La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'istituto provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

L'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.

b. Elementi essenziali a pena di nullità.

Il comma 2 dell'art. 30, individua gli elementi che l'avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell'avviso emesso.

L'avviso dovrà riportare, con riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono l'esatta identificazione della pretesa dell'Istituto ed, in particolare:

- il codice fiscale del contribuente;
- la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'INPS o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica;
- l'anno ed il periodo di riferimento del credito;
- l'importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
- l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
- l'indicazione dell'Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data di formazione dell'avviso di addebito;
- la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell'ufficio dell'Inps che ha accertato l'omissione contributiva e che ha emesso l'atto.

Infine, l'avviso riporterà l'intimazione ad adempiere al pagamento all'Agente della Riscossione

L'importo complessivo delle somme richieste nell'avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell'importo dovuto all'Agente della Riscossione che potrà concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

In assenza di pagamento, a partire dello scadere del termine di 60 giorni sopra citato, l'Agente della Riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Al riguardo, il comma 14 dell'art. 30 in esame, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall'istituto con valore di titolo esecutivo.

Il successivo comma 15 dell'art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

In relazione a ciò, l'avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D. Lgs. 26.02.1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l'avviso stesso.

## 2. Modalità di consegna dell'avviso di addebito agli Agenti della Riscossione

Il comma 5 dell'art.30 stabilisce che l'avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, agli Agenti della Riscossione con le modalità stabilite e a scadenze definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La modalità e i termini di consegna sono stati definiti con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010 (allegato 2).

Il legislatore ha, inoltre, previsto, al comma 6, la realizzazione di nuove e più intense modalità di cooperazione tra l'Istituto e gli Agenti della Riscossione che, rendendo più tempestive ed efficaci le azioni di recupero, assicurano una migliore realizzazione della pretesa creditoria.

Il nuovo sistema determina il superamento, con effetto dal 1 gennaio 2011, dell'attuale modalità di gestione del credito sotto due ordini di profili:

- a. abolizione della formazione e consegna del Ruolo all'Agente della Riscossione
- b. abolizione della cartella di pagamento come titolo per l'attivazione del recupero da parte dell'Agente della Riscossione.

Resta fermo che, per i crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010, l'Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento, ancorché notificata nel corso dell'anno 2011.

## 3. Avviso di addebito da omissione contributiva

L'avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, l'Istituto continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l'avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario.

La formazione e la notifica dell'avviso di addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell'avviso bonario.

Restano esclusi dall'invio dell'avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione. Analogamente, non si procederà alla formazione dell'avviso di addebito per i crediti inseriti in un piano di rientro, che, come noto, interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle aziende che operano con il sistema UniEmens (1).

#### 4. Avviso di addebito da accertamento

L'avviso di addebito da accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell'Istituto o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d'ufficio notificato con lettera di diffida.

Ai fini della formazione dell'avviso di addebito, in entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato di adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della lettera di diffida.

Entro lo stesso termine, il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l'atto notificato. La proposizione del ricorso amministrativo, comporta la sospensione dell'azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo.

Laddove la decisione del ricorso non intervenga nei termini di decadenza fissati dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (2), l'Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell'avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di gravame (3).

Al riguardo, si rammenta che tale disposizione, limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, non si applica ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Istituto successivamente alla data del 1° gennaio 2004 (4).

Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall'Istituto.

Infatti, l'accoglimento del ricorso, nei termini sopra richiamati, comporta l'esclusione delle partite a debito dalla formazione dell'avviso di addebito in via definitiva.

In caso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e la notifica dell'avviso di addebito al contribuente e la consegna all'Agente della Riscossione del titolo. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato di

60 giorni, l'Agente della riscossione potrà procedere all'avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.

In presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l'Istituto provvederà a richiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata che dovrà essere versata entro 10 giorni dalla notifica della lettera di diffida.

In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto per il caso della reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formato e notificato al debitore l'avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, consentirà l'avvio alle azioni di recupero da parte dell'Agente della Riscossione.

Diversamente, qualora decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della lettera di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore non provveda al pagamento della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l'avviso di addebito che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all'Agente della Riscossione di procedere all'attivazione delle azioni di recupero coattivo.

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate

**Messaggio 16 febbraio 2011 n. 3881**

**OGGETTO: Circolare n. 168 del 30 dicembre 2010. Precisazione in materia di formazione dell'avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivo.**

Si rende necessario integrare le indicazioni contenute nella circolare in oggetto con particolare riferimento a quanto previsto al punto 4 in materia di formazione dell'avviso di addebito all'esito di accertamento ispettivo.

Nel confermare quanto già indicato in ordine al momento di formazione dell'avviso di addebito - che resta fissato al decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento - si rende necessario coordinare tali disposizioni con quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (1) (c.d. "collegato lavoro").

Si precisa, pertanto, che il termine di cui sopra ricorre sia nel caso in cui non sia stata data ottemperanza - mediante il pagamento del debito contestato - alla diffida di regolarizzazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, come modificato dall'art 33 della citata Legge n. 183/2010, sia nel caso in cui sia mancata la proposizione di ricorso amministrativo nei termini fissati dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo.

Per maggiore precisione si ritiene utile schematizzare come segue le diverse situazioni che possono verificarsi in seguito all'accertamento da verbale ispettivo.

1. Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo.

Il trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto **termine perentorio**, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Il pagamento delle sanzioni entro il termine previsto estingue il procedimento sanzionatorio.

Il pagamento consente il versamento nella misura minima prevista dalla legge delle sanzioni amministrative ivi compresa, ricorrendo anche tutte le altre condizioni normativamente previste per la regolarizzazione, quella per la massisanzione contro il lavoro sommerso disciplinata, da ultimo, dall'art 4, comma 1, lettera a) del c.d. "collegato lavoro" 2010.

2. Pagamento del debito dal 31° giorno

Il trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981.

I medesimi soggetti saranno altresì tenuti al pagamento di ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo.

3. Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale.

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento (ovvero sia stato proposto nei termini il ricorso amministrativo) si procede alla formazione dell'avviso di addebito.

I crediti inseriti nell'avviso di addebito vengono affidati all'Agente della Riscossione che procede al recupero del credito.

Gli importi sono maggiorati dell'aggio e delle ulteriori somme di cui all'art.17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112.

Più in particolare - con riferimento alla misura del compenso per l'attività di riscossione prevista dalla legge - l'aggio a carico del debitore è pari:

- al 4,65% dell'importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito;
- al 9% qualora lo stesso avvenga oltre il predetto termine.

In mancanza di pagamento l'Agente della Riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Per gli ulteriori profili disciplinati dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nel testo novellato dall'art. 33 della legge n. 183/2010, si rinvia alla circolare in corso di pubblicazione.

(1) Legge 4 novembre 2010, n.183, pubblicata sulla G. U. 9 novembre 2010, n.243; circ. n.41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

5. Rateazioni in fase amministrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2011, il nuovo sistema di riscossione effettuato, in luogo dell'iscrizione a ruolo, attraverso l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, richiede la regolamentazione della modalità di gestione della rateazione dei crediti concessa dall'Istituto e disciplinata, da ultimo, dalle circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n. 148 del 24 novembre 2010.

Al riguardo, si fa riserva, di fornire apposite istruzioni.

- (1) messaggio n.019684 del 28/07/2010 - Applicazione web "Piano di rientro". Avvio della fase di sperimentazione per le aziende che operano con il sistema UniEmens.
- (2) art. 25, comma 4, del D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46: "1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
  - a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
  - b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo".
- (3) art. 24, comma 4, del D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46: "In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25".
- (4) art. 38, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e circolare n. 108 del 9 agosto 2010.

Allegato N.1

Testo dell'art. 30

Allegato N.2

## **Determinazione n. 72 del 30 luglio 2010**

OGGETTO: *Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Approvazione delle modalità e dei termini di consegna dell'avviso di addebito agli Agenti della Riscossione.*

### IL PRESIDENTE

**Visto** Il Decreto legislativo 30 giugno 1994, e successive modificazioni

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il DPR 30 luglio 2008 con il quale il Dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio Presidente dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 2010, n. 122, secondo il quale "le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 sono devolute al Presidente dell'ente, che le esercita con proprie determinazioni";

**Visto** l'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS;

**Visto** il comma 1, dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;

**Visto** il comma 5, del citato art. 30 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 che stabilisce che l'avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto 26 febbraio 1999, n. 46, agli Agenti della Riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Considerato** che il comma 2, dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce all'Agente della Riscossione di potere di procedere ad espro-

priazione forzata, con poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che le variazioni disposte dal citato art. 30 rendono necessaria la definizione degli elementi essenziali dell'avviso di addebito e del procedimento di formazione dello stesso, nonché delle modalità e dei termini per l'affidamento dei crediti agli Agenti della Riscossione;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su** proposta del Direttore generale,

### **DETERMINA**

di approvare Il contenuto e la formazione dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le modalità e i termini di consegna agli Agenti della Riscossione nelle forme stabilite nell'allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Allegato 1)

**"Potenziamento dei processi di riscossione dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale", Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.**

#### ***1. Contenuto dell'avviso di addebito***

L'avviso di addebito è formato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e reca un numero identificativo univoco a livello nazionale.

L'avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo e contiene a pena di nullità:

- a. l'indicazione della sede INPS competente;
- b. il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore ed il domicilio fiscale rilevato dall'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso di addebito;
- c. l'indicazione dell'Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del debitore;
- d. la tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'INPS o di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di notifica;

- e. l'anno ed il periodo di riferimento del credito;
- f. l'importo del credito distinto per singolo periodo ripartito tra quota capitale, sanzioni e interessi ave dovuti;
- g. l'importo totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio di riscossione;
- h. l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di 60 giorni con l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'Agente della Riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;
- i. l'indicazione delle modalità di pagamento;
- j. l'indicazione che la riscossione dell'avviso è effettuata dal competente Agente della Riscossione;
- k. il responsabile del procedimento;
- l. la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto,

## **2. Procedimento di formazione dell'avviso di addebito**

L'avviso di addebito ha ad oggetto:

- le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e le relative sanzioni;
- i crediti accertati dagli uffici in via amministrativa o attraverso gli organi di vigilanza;
- le somme a qualunque titolo dovute all'INPS.

L'avviso di addebito è emesso in assenza di ricorso amministrativo da proporre entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento ovvero, in presenza di ricorso, dopo la decisione di reiezione da parte dell'Organo competente.

La decisione di accoglimento parziale del ricorso sospende l'emissione dell'avviso di addebito fino alla rideterminazione del credito che dovrà essere conforme a quanto deliberato dall'Organo competente. L'INPS richiederà le somme dovute con atto di diffida, assegnando al debitore il termine di dieci giorni, dalla notifica dello stesso, per il pagamento.

In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento, l'avviso di addebito per le somme ancora eventualmente dovute verrà emesso secondo la procedura prevista in caso di accoglimento parziale del ricorso amministrativo.

## **3. Modalità e termini di consegna agli Agenti della Riscossione**

L'avviso di addebito è consegnato all'Agente della Riscossione contestualmente all'invio al debitore, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante trasmissione telematica secondo un protocollo tecnico concordato con Equitalia S.p.A..

La consegna viene effettuata mensilmente:

- entro il giorno 25, per i crediti per i quali la scadenza per la formazione dell'avviso si colloca tra il 1° ed il 15 del mese;
- entro il giorno 10, per i crediti per i quali la scadenza per la formazione dell'avviso si colloca tra il 16 ed il 31 del mese.

Per migliorare l'efficacia dell'azione di recupero e favorire la gestione delle riscossioni, all'atto dell'affidamento e, successivamente, durante la fase di recupero, l'Inps e gli Agenti della Riscossione, per il trasferimento delle informazioni, utilizzeranno, oltre i flussi informatici codificati, ulteriori modalità telematiche, da definire, che renderanno disponibili gli atti in loro possesso.

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate

**Circolare 9 agosto 2010 n. 108**

Allegati n. 1

OGGETTO: *Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

SOMMARIO:

*Premessa*

1. *Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS.*
2. *Art. 30 comma 10. Abrogazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.*
3. *Art. 38, comma 12. Modifiche ai termini di decadenza.*

**Premessa**

A decorrere dal 31 maggio 2010, è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica*”.

Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con la presente circolare si provvede a riassumere le disposizioni di maggiore rilevanza in materia di crediti previdenziali di competenza dell'Istituto e a dettare le prime istruzioni applicative relative alle disposizioni, alcune delle quali applicabili a decorrere dal 31 maggio 2010.

**1. Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS**

La disposizione si inquadra nella logica dell'intera manovra ed è finalizzata ad indirizzare l'attività dell'Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell'omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.

La semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio, attuato attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con natura di titolo esecutivo, associata alla previsione di nuove e più intense forme di cooperazione tra l'Istituto e gli Agenti stessi, assicura una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria.

Il nuovo sistema di riscossione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011 e interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati a partire dalla predetta data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011.

**2. Art. 30 comma 10. Abrogazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.**

Diversamente da quanto previsto al punto 1, la previsione di cui al comma 10, dello stesso articolo 30, con la quale è stata disposta l'abrogazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è immediatamente applicabile.

L'intervento abrogativo ridefinisce gli effetti della presentazione del ricorso con riferimento ai tempi di affidamento per il recupero dei crediti agli Agenti della Riscossione e alle attività da essi poste in essere.

Tali aspetti, sono stati disciplinati, nell'ambito del predetto DLgs n.46/99, dall'art. 24, co. 4 e dalla norma in esame.

L'art. 24, co. 4, nel regolare il caso del ricorso amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, proposto prima dell'iscrizione a ruolo, ha stabilito che l'iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell'organo amministrativo adito (comitati regionali o centrali), fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1, del successivo art. 25.

L'art. 25, comma 2, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l'iscrizione a ruolo, prevedeva una mera "facoltà" discrezionale degli Enti previdenziali in ordine alla possibilità di sospendere l'attività di recupero dell'A.d.R. subordinatamente alla notifica, a quest'ultimo ed al contribuente, della motivazione posta a base del provvedimento stesso.

L'abrogazione dell'art.25, co. 2, comporta che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l'Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti.

Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità, le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell'esecutività della cartella etc.).

Alla luce del nuovo sistema delineato, si sottolinea la necessità che vengano rispettate le disposizioni impartite dall'Istituto per la tempestività dell'istruttoria e gestione dei ricorsi agli organi centrali e periferici. Ciò al

fine di evitare che il provvedimento eventualmente modificato a seguito di decisione del ricorso possa essere posto in esecuzione nelle more della decisione stessa e si possa creare un disservizio al contribuente e un danno all'immagine dell'Istituto.

Il regolare svolgimento delle fasi procedurali, attraverso una più rapida definizione del ricorso, è tesa a garantire, da una parte il diritto del contribuente ad avere certezza della propria esposizione debitoria e, dall'altra, in caso di decisione sfavorevole al contribuente, una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria dell'Istituto.

### **3. Art. 38, comma 12. Modifiche ai termini di decadenza.**

L'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.

Il comma 12, dell'art. 38, ha stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

Tale previsione che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, consente all'Istituto di procedere all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

In relazione a ciò, le sedi dovranno avviare un'immediata attività di ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni per i quali, ricorrendo le condizioni sopra descritte, si procederà all'immediata iscrizione a ruolo.

Con successivo messaggio, verranno fornite le indicazioni operative propeedeutiche alla gestione centralizzata dei crediti che, a seguito delle predette verifiche, verranno affidati agli A.d.R. per l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

## Note

<sup>1</sup> DLgs. N.46/99 Art. 25 co.1 *omissis*; co.2 Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

<sup>2</sup> DLgs. N.46/99 Art. 24 co. 1., 2., 3. *omissis.*; co.4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

<sup>3</sup> Circolare n.159 del 21 settembre 2000

<sup>4</sup> messaggio n. 17282 del 31 luglio 2009; n. 019995 del 07/09/2009; n. 028400 del 04/12/2009

<sup>5</sup> Circolare n. 13 del 2 febbraio 2006

Allegato N.1

Testo degli artt. 30 e 38, co. 12

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate

**Messaggio 21 gennaio 2011 n. 1484**

Allegati n. 1

OGGETTO: *Rateazioni amministrative. Modalità di gestione a decorrere dal 1° gennaio 2011.*

L'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, avviene attraverso l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ha comportato la necessità di rivedere le modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa.

Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011 si è provveduto a disciplinare la materia e sono state fornite le indicazioni in ordine agli effetti che derivano dal nuovo quadro normativo.

Come precisato nella sopra richiamata circolare, il piano di ammortamento che regola l'estinzione in forma rateale del debito non verrà più trasferito ad Equitalia con le procedure adottate fino al 31 dicembre 2010.

Sempre con la stessa circolare è stato chiarito che il versamento delle rate accordate nel predetto piano di ammortamento deve avvenire con l'utilizzo del modello F24.

Al fine di consentire la corretta canalizzazione dei versamenti delle rate, la lettera di accoglimento della domanda emessa dalle procedure, riporterà anche le modalità di compilazione della sezione Inps del modello F24.

Di seguito si elencano i codici delle causali che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento di tutte le rate concesse.

***DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA UNIEMENS***

**RC01** - crediti non ceduti

**DMDD** - crediti ceduti

***LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI***

**AD** - crediti ceduti e non ceduti

***LAVORATORI AUTONOMI COMMERCianti***

**CD** - crediti ceduti e non ceduti

***DATORI DI LAVORO AGRICOLI E PC/CF***

**DLAS** - crediti ceduti e non ceduti

***LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI***

**DLAA** - crediti ceduti e non ceduti

***COMMITTENTI ED ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA***

**COC** - crediti non ceduti

***LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA***

## **POC** – crediti non ceduti

Con successivo messaggio si provvederà a comunicare la sostituzione dei codici già in uso “RC01”, “COC” e “POC” con nuovi codici causale che consentiranno l’attivazione di apposite funzioni di controllo mensile della correttezza dei versamenti effettuati in conto rateazione.

La nuova modalità di gestione ha richiesto, inoltre, la modifica del provvedimento di “accoglimento richiesta rateazione”, delle relative “avvertenze” e dell’atto di “sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente”.

La lettera di accoglimento della richiesta di rateazione è stata modificata nella prima pagina per fornire al contribuente le indicazioni sulla modalità di pagamento delle rate concesse.

Si evidenzia che il testo del provvedimento è il medesimo per ciascuna gestione fatte salve le peculiarità proprie delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e delle aziende agricole.

Per queste ultime il testo è integrato con il riferimento all’obbligo da parte dell’Istituto di provvedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria della fattispecie di reato di cui all’art. 2 della legge n. 638/1983, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 211/1994.

Occorre inoltre precisare che il predetto riferimento, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 183/2010, sarà presente anche nelle lettere di accoglimento delle rateazioni delle aziende committenti.

Per quanto concerne la sezione avvertenze e l’atto di sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente, si è provveduto all’adeguamento dei rispettivi contenuti per recepire gli effetti conseguenti all’entrata in vigore della normativa di cui all’art. 30 del D.I. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Si ribadisce la necessità del rigoroso rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione e dell’utilizzo, in via prioritaria, del fax per la notifica del provvedimento di accoglimento delle stesse secondo quanto indicato al punto 5. della circolare n. 106/2010.

Si ritiene opportuno ricordare che il regolare versamento della contribuzione corrente alla data di presentazione della domanda unitamente al riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione sono requisiti essenziali per la definizione con esito favorevole della stessa.

E’ necessario peraltro che il requisito della regolarità della contribuzione corrente sussista per tutta la durata della rateazione e, comunque, lad-

dove la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, affinché la rateazione possa essere concessa il contribuente dovrà fornire dimostrazione dell'avvenuto versamento sia della prima rata che della contribuzione corrente.

Pertanto, in caso di irregolarità alla data di sottoscrizione ovvero in assenza della stessa sottoscrizione nel termine di 10 giorni dall'emissione della lettera di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo contestualmente consegnato all'Agente della Riscossione per l'avvio delle attività di recupero coattivo.

Al riguardo si richiama quanto esposto al punto 2, lettera c), della circolare n. 148/2010.

Si ribadisce, inoltre, che l'accertata irregolarità del versamento dei contributi correnti e/o il mancato versamento di due rate consecutive comporterà la revoca della rateazione.

Il credito residuo verrà richiesto con l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che verrà contestualmente consegnato all'Agente della Riscossione. Tale credito non potrà essere ulteriormente richiesto in rateazione all'AdR e dovrà essere pagato al medesimo Agente in unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso.

Si precisa, infine, che la nuova modalità di gestione delle dilazioni trova applicazione oltre che per le domande presentate a partire dal 1 gennaio 2011 anche per quelle già definite con l'accoglimento anteriormente alla stessa data ed in attesa di essere gestite con le pregresse modalità.

In relazione a ciò, le sedi dovranno provvedere, tempestivamente, a fornire ai contribuenti che abbiano sottoscritto piani di ammortamento che riportano le precedenti modalità di gestione delle rateazioni, le necessarie istruzioni affinché il versamento delle rate successive alla prima avvenga utilizzando il modello F24 secondo le indicazioni sopra riportate e nel rispetto dei termini fissati al sopra richiamato punto 5. della circolare n. 106/2010.

Si anticipa in allegato il nuovo format del provvedimento di "accoglimento richiesta rateazione"



Agenzia  
VIA  
Cap Località prov

Ufficio  
Telefono Fax

**Rif:**

00/00/2011

Oggetto: **Accoglimento richiesta rateazione**

**Matricola Codice fiscale  
Contribuente**

VIA  
Cap Località prov

Data della **domanda di dilazione 00/00/2011**

Gentile contribuente,

Le comunico che la domanda di rateazione è stata **accolta** autorizzando l'estinzione del seguente debito in **12** rate mensili:

- Debito per contributi	€.	
- Sanzioni civili	€.	
- Sanzioni amministrative	€.	
- Interessi di dilazione	€.	
- Spese ed arrotondamento	€.	+
<b>- TOTALE DEL DEBITO</b>	<b>€.</b>	

Le invio in allegato il relativo piano di ammortamento affinché lo esamini e lo confronti con la documentazione in suo possesso.

**La sottoscrizione e la restituzione della dichiarazione allegata dovrà avvenire entro 10 giorni dall'invio della presente comunicazione.**

**Il versamento della prima rata di euro dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di sottoscrizione di tale dichiarazione** tramite il mod. "F24" , compilato come nell'esempio.

Le successive **11** rate costanti, dell'importo di euro ciascuna, dovranno essere versate mensilmente, entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata, sempre a mezzo mod. F24 compilato con la causale e i codici già utilizzati per il versamento della prima.

**L'accoglimento della domanda non fa venir meno l'obbligo da parte dell'Istituto di provvedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria della fattispecie di reato di cui all'art. 2 della legge n.638/1983, come modificato dall'art.1 del D.Lgs. N.211/1994.**

**(Questo periodo è valido solo per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens, per le aziende agricole e per le aziende committenti).**

Le consiglio di fissare un appuntamento telefonando al numero sopraindicato.

Il responsabile



**Rif:**  
**Contribuente**  
**Matricola Codice fiscale**

Data della **domanda di dilazione 00/00/2011**

**Prospetto A) Piano di ammortamento** emesso in data 00/00/2011

Data delibera di accoglimento		
Contributi	€.	
Sanzioni civili	€.	
Sanzioni amministrative	€.	
Importo rate maturate	€.	-
<b>Totale ammesso ad ammortamento</b>	<b>€.</b>	
	Determinazione importo rata costante	
Tasso interessi di dilazione applicato		
Coefficiente al tasso calcolato		
<b>Importo rata</b>	<b>€.</b>	
	Determinazione interessi	
Interessi di dilazione su rate costanti	€.	
	Calcolo importo della prima rata	
Importo rate maturate	€.	
Interessi di dilazione su prima rata	€.	
Importo spese ed arrotondamento	€.	
<b>TOTALE PAGAMENTO</b>	<b>€.</b>	



**Rif:**

**Contribuente**

**Matricola Codice fiscale**

Data della **domanda di dilazione 00/00/2011**

**Avvertenze**

- In caso di mancato pagamento dei contributi correnti alla data di sottoscrizione del piano di ammortamento e/o in assenza della sottoscrizione dello stesso e della dichiarazione allegata, i crediti oggetto della rateazione verranno richiesti con avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso verrà contestualmente consegnato all'Agente della Riscossione (AdR) per l'avvio delle attività di recupero coattivo.
- L'accertata irregolarità del versamento dei contributi correnti dovuti nel corso della rateazione accordata e/o il mancato versamento di due rate consecutive comporterà la revoca della rateazione.  
Le somme riscosse per interessi di dilazione saranno acquisite a tale titolo. Il credito residuo verrà richiesto con l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che verrà contestualmente consegnato all'Agente della Riscossione (AdR). Tale credito non potrà essere ulteriormente richiesto in rateazione all'AdR e dovrà essere pagato al medesimo Agente in unica soluzione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso.



**Rif:**  
**Contribuente**  
**Matricola Codice fiscale**

Data della **domanda di dilazione 00/00/2011**

### **Sottoscrizione del Piano di ammortamento e dichiarazione del contribuente**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/ \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ rappresentante \_\_\_\_\_ dell'azienda \_\_\_\_\_, accetta senza riserve tutte le condizioni contenute nella comunicazione di accoglimento e riconosce incondizionatamente il credito dell'Istituto richiesto in rateazione e il piano di ammortamento, riportato nel prospetto A), rinunciando a tutte le eccezioni che potrebbero influire sull'azionabilità del credito stesso, nonché a eventuali giudizi di opposizione in sede civile.

Riconosce la facoltà dell'Inps, a tutti gli effetti di legge, di recuperare eventuali differenze per contributi e oneri accessori afferenti al periodo oggetto della presente rateazione, qualora le stesse dovessero risultare esistenti a seguito di successivi controlli.

Nel prendere atto di quanto riportato nelle avvertenze, si obbliga a rispettare gli impegni sottoscritti all'atto della presentazione della domanda di rateazione.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

### **Autenticazione**

Io \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_, nella mia qualità di funzionario addetto presso \_\_\_\_\_, attesto che il dichiarante Sig. \_\_\_\_\_ identificato in base \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ed ammonito sulla responsabilità penale di chi rilasci dichiarazioni mendaci o esibisca documenti non rispondenti a verità, ha sottoscritto avanti a me la dichiarazione che precede.

Data, \_\_\_\_\_  
 Il funzionario

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate

**Circolare 13 gennaio 2011 n. 4**

OGGETTO: *Art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.*

SOMMARIO: Nuove modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa a decorrere dal 1 gennaio 2011. Scioglimento della riserva contenuta nella circolare n.168 del 30 dicembre 2010.

**Premessa**

Con la circolare 30 dicembre 2010 n. 168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Con la stessa circolare, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.

Con la presente circolare si forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

**Rateazioni in fase amministrativa**

Come già richiamato nella citata circolare n. 168/2010 l'istituto della rateazione dei crediti concessa dall'Inps è stata disciplinata nel corso dell'anno 2010 con le recenti circolari n. 106 e n. 148.

La rateazione concessa dall'Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.

Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della circolare n. 168/2010, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.

Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.

In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.

Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.

Con successivo messaggio verranno fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate

**Circolare 24 novembre 2010 n. 148**

OGGETTO: *Circolare 106 del 3 agosto 2010 – modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa. Chiarimenti. Riflessi ai fini dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e del rilascio del DURC..*

SOMMARIO: *Le nuova disciplina delle rateazioni incide sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni. La possibilità di dilazionare le quote a carico dei lavoratori e l'esclusione per l'Istituto di concedere rateazioni dei crediti su cartella di pagamento hanno riflessi sulla gestione della contestazione degli illeciti di cui all'art. 2 della legge n. 638/1983 e sull'attività istruttoria richiesta ai fini del rilascio del DURC.*

**Premessa**

A seguito delle richieste di chiarimento e dei quesiti pervenuti successivamente alla pubblicazione della circolare n. 106 del 3 agosto 2010, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni utili a garantire l'uniformità dei comportamenti per la gestione delle domande di rateazione dei crediti in fase amministrativa.

**1. Decorrenza delle nuove disposizioni.**

Le modifiche alla disciplina delle rateazioni illustrate nella circolare 106/2010, come precisato al punto 7 della stessa circolare, si applicano alle domande presentate a partire dal 3 agosto 2010.

Tenuto conto che il nuovo regime modifica in modo sostanziale le pregresse disposizioni impartite sulla materia, si ritiene che la predetta data possa essere considerata un discrimine tra la vecchia e la nuova gestione.

In relazione a ciò, il contribuente che risulti essere già stato ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, ottenere l'accoglimento della nuova rateazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.

**2. Crediti in fase amministrativa. Attività istruttoria e gestione.**

**a. Crediti in fase amministrativa e crediti iscritti a ruolo.**

Ai fini dell'istruttoria della domanda di dilazione amministrativa, dovrà essere accertata la circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda.

La presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente Agente della Riscossione per i quali, in prece-

denza o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Istituto.

*b. Fideiussione bancaria.*

Al punto 5. della circolare 106/2010, è stato precisato che qualora il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, sul presupposto che ciò preluda ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

A tale riguardo si sottolinea che ai fini dell'accoglimento è richiesto l'impegno formale da parte della banca o dell'assicurazione alla concessione della fideiussione sull'intero importo del debito. Pertanto, si tratta di un accoglimento sottoposto a condizione risolutiva qualora la fideiussione non venga prestata.

Con l'emissione del piano di ammortamento, infatti, il contribuente che deve offrire la garanzia è in grado di conoscere l'esatto valore del debito (contributi, sanzioni e interessi di dilazione) per il quale è richiesta la garanzia. Qualora all'atto della sottoscrizione la stessa non venga rilasciata dall'Istituto di credito o assicurativo autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni, la dilazione non potrà essere concessa per mancato perfezionamento della condizione sospensiva apposta all'atto dell'accoglimento dell'organo competente (direttore di sede, direttore regionale, direttore centrale entrate, direttore).

*c. Riproposizione di una successiva domanda di rateazione relativa alle stesse inadempienze*

I comportamenti da tenere in casi di riproposizione di una domanda di dilazione riferita alle medesime inadempienze contributive che avevano formato oggetto di una precedente domanda sono dipendenti dalle ragioni per le quali alla prima domanda non aveva fatto seguito l'avvio del piano di ammortamento.

Al riguardo, qualora la domanda di dilazione sia stata respinta per la mancanza di uno dei requisiti necessari all'accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta.

Diversamente, laddove la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione dovrà, comunque, essere respinta. Tali crediti, tempestivamente affidati ad Equitalia, potranno essere oggetto di rateazione, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del competente A.d.R.

**3. Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori. Riflessi ai fini dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,**

**ai sensi dell'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638, e del rilascio del DURC.**

Con la circolare in esame, come noto, è stato previsto al punto 1., lett.a) che l'accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al preventivo versamento al momento della richiesta delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. E' stato, altresì, chiarito che ciò non produce effetto sulla permanenza dell'obbligo dell'Istituto di provvedere alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 2, della legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.

Tale circostanza risponde alla necessità da parte dell'Inps di dare attuazione a disposizioni che disciplinano profili assolutamente diversi: l'uno di tipo civilistico rappresentato dall'adempimento dell'obbligazione contributiva costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di lavoro; l'altro di tipo penale con riferimento ad una fattispecie di responsabilità penale prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei contributi posti a carico dei lavoratori.

E' ben noto, infatti, come per tale ultima fattispecie, la norma preveda l'attivazione di un procedimento penale al termine del quale il giudice è chiamato a pronunciare una sentenza di non punibilità o di condanna, a seconda che il pagamento delle ritenute in esame sia avvenuto entro o oltre il termine di tre mesi dalla contestazione o dall'avvenuto accertamento della violazione.

Di seguito si illustrano gli effetti che si possono produrre per effetto delle novità introdotte con la citata circolare n. 106 del 2010 con riferimento all'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e ai fini del rilascio del DURC.

*Obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 638/1983*

Come sopra specificato e previsto dalle disposizioni nel tempo emanate in materia, l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima, mentre vi è una causa di "non punibilità" se il pagamento delle medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.

Tali versamenti per effetto delle novità in esame possono avvenire anche nel corso della rateazione ed è, quindi, necessario definire i comportamenti da tenere in relazione a quanto richiesto dal predetto articolo 2 della legge n. 638/1983.

In particolare, ai fini della verifica dell'avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto della rateazione. Qualora, peraltro, nei termini assegnati dal comma 1-bis dell'art. 2 della legge n. 638/1983, il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori potrà regolarizzare la sua posizione corrispon-

dendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell'importo necessario per coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute.

Tale previsione consente un coordinamento con la citata disposizione di cui al punto 1, lett. a) della circolare n. 106 definita anche nella logica di offrire al datore di lavoro che versa in una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà la possibilità di assolvere ai propri obblighi contributivi in forma rateale.

Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento anticipato della "rata multipla" fino alla data di scadenza dell'ultima rata inclusa nel predetto pagamento anticipato.

Tenuto conto che il mancato regolare versamento alle previste scadenze delle rate accordate comporta la decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle competenti sedi che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.

#### *Emissione del DURC*

Il Dm 24 ottobre 2007, ha fissato all'art. 5 i requisiti in presenza dei quali deve essere attestata la regolarità contributiva mentre, al successivo art. 8, ha provveduto ad elencare le fattispecie che costituiscono cause non ostative al rilascio del DURC. Tali elencazioni in quanto tassative non consentono in sede applicativa alcuna modifica.

In relazione a quanto esposto, laddove il datore di lavoro abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all'intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano l'Istituto a denunciare all'Autorità giudiziaria la fattispecie di cui all'art. 2 della legge 638/83 non può essere considerata, sussistendo le condizioni previste dal D.M. 24 ottobre 2007, causa ostativa al rilascio del DURC, restando l'ipotesi in esame esclusa dalla specifica normativa di riferimento.

#### **4. Attestazione di regolarità contributiva in presenza di domanda di dilazione presentata all'Agente della Riscossione.**

Il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, ha disciplinato in maniera uniforme le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per la concessione di agevolazioni "normative e contributive", per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici contributivi.

L'art. 5 del citato Decreto, nel dettare i requisiti richiesti per l'attestazione della regolarità contributiva, che si rammenta riguarda l'intera posizione contributiva anche se riferita a posizioni operanti presso più sedi

dell'Istituto, ha provveduto a disciplinare l'ipotesi di rilascio del DURC in presenza di pagamento rateale.

In particolare, il comma 2, lett.a) del predetto articolo, ha stabilito che la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di richiesta *“di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia emesso parere favorevole”*.

A seguito dell'emanazione della circolare n. 106/2010 che ha escluso, a decorrere dalla data di emanazione, la possibilità per il contribuente di presentare all'Istituto domanda di dilazione per i crediti su cartella di pagamento, si rende necessario ribadire le modalità di comportamento che le sedi dovranno seguire per il rilascio del DURC, in caso di domanda di rateazione presentata all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.602/73 come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 46/1999.

Tenuto conto di quanto sopra, nell'ipotesi di dilazione di crediti iscritti a ruolo, il requisito di cui all' art. 5, comma 2, lett. a), del D. M. 24 ottobre 2007, ricorre solo quando l'Agente della Riscossione competente a ricevere e ad istruire la domanda di dilazione disponga l'accoglimento della stessa.

In relazione a ciò, in presenza di domande di rateazione che possono risultare correlate al rilascio del DURC, il contribuente dovrà fornire all'Agente competente copia del *“certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P.)”*. In tal modo l'Agente potrà acquisire la notizia della data di presentazione della richiesta di DURC in corso di istruttoria.

Al riguardo, Equitalia Spa ha già provveduto a fornire agli Agenti della Riscossione apposite direttive per indirizzare la definizione in via prioritaria di tali domande.

Intervenuto l'accoglimento della rateazione da parte del competente Agente, in attesa di definire diverse modalità di trasferimento dell'informazione, il contribuente dovrà produrre alla sede Inps, per la successiva conclusione dell'attività istruttoria del DURC, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento. L'acquisizione di tale documento, che riporta l'elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell'istanza nonché l'importo della rata mensile da pagare, in assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del DURC, consentirà l'emissione dell'attestazione di regolarità.

In una logica di semplificazione, qualora in sede di successive richieste di DURC la posizione debitoria del contribuente non subisca variazioni con riferimento ai crediti iscritti a ruolo, ai fini del rilascio del documento, per tale aspetto, sarà sufficiente verificare la regolarità dei versamenti con riferimento alle scadenze fissate nel piano di ammortamento agli atti del fascicolo DURC.

Si richiama l'attenzione delle sedi sul rispetto della previsione dell'art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007 (c.d. preavviso di accertamento nega-

tivo) che, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5, impone l'obbligo prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. In proposito, si rammenta la necessità di fare ricorso all'uso del Fax e/o della PEC che, da una parte garantiscono a tutti gli effetti di legge la certezza della comunicazione epistolare e, dall'altro, consentono la riduzione dei tempi di definizione dell'istruttoria.

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate

**Circolare 3 agosto 2010 n. 106**

OGGETTO: *Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 07 maggio 2010. Modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo.*

SOMMARIO:

*Premessa*

- 1. Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009*
  - a. Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori.*
  - b. Esclusione dell'obbligo del versamento della quota pari al 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento.*
- 2. Determinazione n. 106 del 07 maggio 2010*
- 3. Pagamenti dilazionati concessi dall'Inps in via amministrativa.*
- 4. Determinazione dei crediti richiesti in rateazione amministrativa.*
- 5. Istruttoria e gestione delle domande di rateazione in fase amministrativa.*
- 6. Rateazione dei crediti iscritti a ruolo. Esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione.*
- 7. Decorrenza delle nuove disposizioni*
- 8. Revoca della dilazione su cartella di pagamento già concesse dall'Inps.*

**Premessa**

La situazione di crisi economica che ha coinvolto la realtà imprenditoriale del Paese ha imposto all'Istituto di modulare la disciplina in tema di dilazione per definire, nell'ambito delle peculiarità della normativa regolatrice, uguali condizioni per accedere, in presenza di una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà, al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta in forma rateale.

In relazione a ciò, con la Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009 e con la Determinazione n. 106 del 07 maggio 2010, il Commissario Straordinario ha disposto alcune modifiche alle condizioni, a suo tempo dettate, per la concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi.

**1. Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009**

La regolamentazione per la definizione delle rateazioni contributive ha trovato, ad oggi, la sua disciplina nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell'11 aprile 1995 con la quale tale Organo, nel confermare la normativa interna preesistente e nel contempo introducendo alcune variazioni, ha dato luogo alla formulazione di un nuovo testo unico in materia di rateazione.

In particolare, la delibera, nel definire le condizioni per dar corso all'istanza di dilazione, ha stabilito che il contribuente, all'atto della presentazione della domanda, deve provvedere:

- al versamento, in caso di aziende con dipendenti, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribu-

zioni dei lavoratori dipendenti ovvero “e poste a carico dei lavoratori dipendenti”;

- al versamento, in attesa della decisione della domanda stessa, di un acconto pari alla rata proposta o comunque non inferiore ad 1/12 del debito per contributi, o per sole sanzioni, riconosciuto esplicitamente e incondizionatamente nei confronti dell’Istituto.

Le ricordate condizioni sono richiamate nelle diverse disposizioni che si sono nel tempo succedute e con le quali l’Istituto ha provveduto a disciplinare le diverse fattispecie di rateazione, che si provvederà a riepilogare nei successivi punti 3. e 4.

Nell’ambito di una serie di iniziative volte a garantire l’uniformità dei criteri decisionali da parte di tutti gli attori del sistema, il quadro descritto, è stato modificato con la determinazione n. 250 del 18.12.2009 che ha disposto l’eliminazione delle predette condizioni.

Il contribuente, se datore di lavoro, ai fini della definizione di un’istanza di pagamento dilazionato dei contributi, non dovrà obbligatoriamente provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori mentre, in via generale per tutte le gestioni previdenziali, viene escluso l’obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il contribuente potrà inserire anche il valore corrispondente alle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore nell’importo del debito oggetto di dilazione; mentre, non dovrà provvedere al versamento della rata provvisoria definita nella misura del dodicesimo dell’importo dei contributi o delle sole sanzioni da rateizzare, in attesa della sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo.

***a. Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori.***

La determinazione in trattazione ha previsto la possibilità per il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, di assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

Tale facoltà non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa.

In relazione a ciò, pur in presenza di domanda di dilazione definita con l’accoglimento, laddove sussistano le condizioni previste dalla legge, la denuncia di reato dovrà essere inoltrata all’Autorità Giudiziaria competente.

Nel rinviare alle disposizioni impartite, al riguardo, si ribadisce l'importanza della corretta gestione delle attività previste per dar corso, senza ritardo, agli adempimenti sopra richiamati.

***b. Esclusione dell'obbligo del versamento della quota pari al 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento.***

Tale variazione oltre a favorire l'accesso alla rateazione dei debiti contributivi da parte del soggetto che si trovi in temporanea difficoltà finanziaria, ha la finalità, unitamente alla precedente modifica, di favorire lo snellimento delle procedure di definizione dell'attività istruttoria che consentiranno l'adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione e il rilascio di un unico piano di ammortamento (definitivo) in tempo reale.

Le modifiche sopra descritte consentono, infatti, una maggiore speditezza nel recupero dei crediti contributivi che si concretizza attraverso la riduzione dei tempi di riscossione dei crediti rateizzati.

**2. Determinazione n. 106 del 07 maggio 2010**

Come precisato al punto precedente, le variazioni apportate dalla determinazione n. 250/2009, nel semplificare le condizioni richieste per l'accesso al beneficio del pagamento dilazionato, hanno consentito la revisione dell'attuale procedimento di gestione delle rateazioni. Ciò ha permesso di prevedere, attraverso un sistema che realizza una più efficace modalità di recupero del credito, il superamento della necessità dell'emissione di un piano di ammortamento provvisorio, reso necessario per verificare la sussistenza, in capo al contribuente, delle condizioni richieste per accedere alla dilazione.

La costruzione del nuovo sistema, nel rendere più facile l'accesso al pagamento dilazionato, impone l'immediata verifica dell'effettivo impegno del contribuente nell'avviare il percorso di regolarizzazione della propria esposizione debitoria.

In relazione a ciò, con la determinazione n. 106 del 07 maggio 2010 sono stati effettuati due diversi interventi di eliminazione e modifica del punto 5) della deliberazione n. 288 dell'11 aprile 1995. Da una parte la mancata emissione del piano di ammortamento provvisorio ha comportato l'eliminazione della previsione che stabiliva che i versamenti effettuati prima dell'emissione del piano di ammortamento definitivo dovessero essere considerati acconti, dall'altra è stato modificato il termine fissato per il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, il quale decorreva dal mese successivo a quello dell'adozione, da parte dell'organo competente, della delibera di accoglimento della rateazione.

Con la modifica della suddetta prescrizione è stato stabilito che il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento.

Tale previsione oltre ad assicurare una maggiore garanzia di soddisfacimento del credito, limita il rischio della presentazione di domande finalizzate a introdurre fattori di ritardo nel processo di recupero del credito e di istanze dirette a creare le condizioni per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

### **3. Pagamenti dilazionati concessi dall'Inps in via amministrativa.**

A seguito delle modifiche illustrate nei punti precedenti, il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, deve presentare un'istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell'istanza stessa.

La domanda di rateazione può avere ad oggetto:

- crediti denunciati dal contribuente o accertati dall'istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
- crediti richiesti al contribuente con avviso bonario <sup>(6)</sup>;
- crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) <sup>(7)</sup> per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.

Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <sup>(8)</sup>.

Inoltre, per particolari specifici casi <sup>(9)</sup>, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.

### **4. Determinazione dei crediti richiesti in rateazione amministrativa.**

Come più volte ribadito, gli interventi adottati con le determinazioni illustrate hanno consentito anche di definire alcune modifiche del procedimento di gestione delle domande di dilazione.

Al fine di consentire la riduzione dei tempi di istruttoria, all'atto della presentazione della domanda di rateazione il richiedente dovrà sottoscrivere l'estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, nel quale saranno specificate le partite debitorie e gli eventuali versamenti, con l'indicazione della relativa data, conosciuti dall'Istituto alla stessa data di presentazione della domanda.

In relazione a ciò il contribuente prima della presentazione della domanda, dovrà avere una chiara conoscenza della propria situazione contributiva che potrà essere acquisita attraverso l'utilizzo del fascicolo elettronico e, per i dati in esso non esposti, facendone richiesta direttamente alla sede competente a ricevere la domanda.

Laddove, vengano rilevate mancate registrazioni, sia degli importi a debito sia dei versamenti, l'estratto aziendale dovrà essere integrato con l'indicazione degli importi a debito e dei versamenti mancanti per i quali dovrà essere specificato il periodo, l'importo, la data di scadenza/versamento. All'estratto così sottoscritto, che ai fini della domanda di dilazione non sarà più suscettibile di modifica, dovranno essere allegare le copie dei versamenti effettuati e non ancora contabilizzati.

Il piano di ammortamento verrà calcolato sulla base delle partite a debito così definite ove le stesse risultino confermate dalla Sede competente a svolgere l'istruttoria della domanda.

Eventuali versamenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda verranno considerati come partite a credito dell'azienda, che, in assenza di altri debiti, potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi correnti. Analogamente verranno considerati i versamenti pervenuti dopo la notifica del piano di ammortamento di importo diverso da quello delle rate calcolate.

### **5. Istruttoria e gestione delle domande di rateazione in fase amministrativa.**

Le modifiche apportate dalle determinazioni n. 250/2009 e n.106/2010 non hanno comportato variazioni ai criteri già fissati per la decisione delle domande di rateazione <sup>(10)</sup> che, pertanto, restano confermati. Nel richiamare quanto in proposito è stato già precisato al riguardo<sup>11</sup>, si puntualizza che potranno essere accolte le domande per le quali:

- il contribuente provveda al regolare versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente;
- l'esposizione debitoria inserita in rateazione non si sia determinata durante il periodo di durata di una precedente dilazione.

Qualora, diversamente, il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, e quindi nel periodo in cui sono dovute mensilmente le rate concesse (fino ad un massimo di 24, 36 e 60 mesi), sul presupposto che ciò prelude ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione, una volta definita con il pagamento quella in corso, potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Si rammenta, inoltre, che il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della durata della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate. Pertanto, il venir meno di una delle due condizioni comporta l'immediata revoca della dilazione in corso.

Tuttavia, nel caso in cui il debitore sospenda il versamento dei contributi correnti, pur continuando a pagare con regolarità le rate della dilazione concessa, il Direttore della Sede, effettuate le opportune valutazioni, po-

trà comunque autorizzare la prosecuzione della dilazione stessa. In tal caso, resta esclusa la possibilità per il contribuente di essere ammesso ad un successivo pagamento rateale, come sopra detto, per tutto il periodo di durata della rateazione in corso.

L'abolizione della condizione del pagamento delle quote a carico del lavoratore e del versamento del dodicesimo della contribuzione inserita in dilazione ha inciso in termini sostanziali, come sopra evidenziato, sui tempi di istruttoria della domanda che consente l'immediata emissione di un unico piano di ammortamento appena intervenuta la delibera di accoglimento della dilazione da parte dell'Organo competente.

In relazione a ciò ed in linea con quanto previsto dalla circolare n. 106 del 28 settembre 2005 che disponeva la definizione della domanda entro 15 giorni dalla sua presentazione:

1. la sottoscrizione del piano di ammortamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento;
2. il pagamento della prima rata, effettuato tramite F24, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla sottoscrizione stessa.

In attesa del passaggio alla gestione telematica delle domande di rateazione, si raccomanda l'utilizzo del fax per notificare al contribuente l'accoglimento dell'istanza alla quale dovrà seguire, nel termine sopra fissato, la sottoscrizione dell'atto di impegno.

Il piano di ammortamento a rate costanti verrà calcolato secondo le consuete modalità e sarà pari al numero di rate accordato meno la prima rata. Le rate così definite avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata.

Qualora, a seguito del ritardo nella gestione della domanda, la scadenza del pagamento della prima rata si collochi ad un tempo successivo a 15 giorni dalla data di presentazione della stessa, il piano di ammortamento a rate costanti sarà pari al numero di rate accordate meno le rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

La riscossione dei crediti per i quali sia intervenuto l'accoglimento della richiesta di dilazione, avverrà attraverso il ruolo di riscossione spontanea<sup>(12)</sup>. Nel rinviare alle disposizioni impartite al riguardo<sup>(13)</sup>, si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità, in funzione della garanzia di tutela dei crediti dell'Istituto, che la definizione della domanda con l'infasamento della dilazione per la formazione del ruolo spontaneo avvenga non oltre il termine di 2 giorni dal pagamento della prima rata.

Si ribadisce che il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso che verrà comunicato con un formale provvedimento di reiezione. In tale ipotesi dovrà procedersi all'immediata iscrizione a ruolo dei crediti oggetto della dilazione e/o la revoca del provvedimento di sospensione disposto all'atto della presentazione della domanda di dilazione per i crediti iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente con cartella di pagamento. La re-

voca di tale provvedimento (codice 19 – revoca di sospensione per ruolo rateizzato) comporta il recupero delle somme aggiuntive maturate durante il periodo di sospensione.

Analogamente, il credito inserito nella domanda di rateazione dovrà essere immediatamente affidato per il recupero all'Agente della Riscossione nel caso in cui il contribuente, successivamente alla presentazione della domanda stessa o alla notifica del suo accoglimento comunichi la rinuncia alla rateazione.

La decisione dell'istanza di dilazione continuerà ad essere effettuata secondo le diverse competenze decisionali fissate con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 340 del 21 settembre 2005 e n. 175 del 7 giugno 2006 <sup>(14)</sup>.

### **6. Rateazione dei crediti iscritti a ruolo. Esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione.**

Con riferimento ai crediti iscritti ruolo, attualmente, è previsto che il contribuente possa rateizzare:

1. presso l'Inps in 60 rate, a decorrere dall'11 agosto 2002
2. presso Equitalia in 72 rate, a decorrere dal 1° marzo 2008

La prima fattispecie è disciplinata dall' art. 3, comma 3-bis, della legge n. 178 dell'8 agosto 2002<sup>15</sup>. Tale norma ha consentito di equiparare il numero di rate previste per le dilazioni dei crediti previdenziali iscritti a ruolo a quanto disposto dall'art. 19 del DPR 602/73, per i crediti fiscali affidati per la riscossione agli Agenti della Riscossione.

La seconda fattispecie è stata regolata dall'art. 19 <sup>(16)</sup> del DPR 602/73 che, a seguito della specifica previsione contenuta nel testo modificato dell'art. 26 <sup>(17)</sup> del Dlgs. n. 46/99, ha riconosciuto agli A.d.R. la possibilità di concedere la rateazione dei crediti iscritti a ruolo dagli Enti previdenziali.

L'esigenza di garantire un costante ed efficace monitoraggio dei comportamenti tenuti dal contribuente nel momento in cui inizia il percorso di regolarizzazione ha reso necessario ridefinire, alla luce delle disposizioni succedutesi nel tempo, le modalità di presentazione delle domande di dilazione in esame.

Sebbene, infatti, le due tipologie di dilazioni abbiano continuato a coesistere, risulta evidente che con l'estensione dell'applicazione dell'art. 19 anche ai crediti degli Enti Previdenziali, il legislatore ha inteso ricondurre ad unità la disciplina delle rateazioni di tutte "le entrate" per le quali il dlgs 46/99 dispone l'obbligo della riscossione mediante ruolo.

Tale disposizione, dunque, ha definitivamente dato organicità alla disciplina che deve regolare la riscossione a mezzo ruolo, colmando la lacuna normativa che si era determinata nel sistema e che aveva reso necessaria la previsione di una dilazione, sulle somme iscritte a ruolo, concessa direttamente dagli Enti Previdenziali impositori.

Infatti, l'attribuzione della titolarità all'A.d.R. di concedere al contribuente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, "la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fini ad un massimo di 72 rate" risponde a due finalità:

- quella di dare al contribuente un unico interlocutore chiamato a gestire tutti i tributi, indipendentemente dalla loro diversa natura;
- quella di consentire la definizione dell'intera esposizione debitoria, del cui recupero è responsabile l'A.d.R. a seguito dell'iscrizione a ruolo, con regole e criteri unitari.

In relazione a ciò, analogamente a quanto già effettuato dagli altri Enti impositori <sup>(18)</sup>, ed in una logica di semplificazione dell'attuale sistema, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i contribuenti che intendano regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a partite a debito iscritte a ruolo dovranno inoltrare la relativa domanda esclusivamente all'Agente della Riscossione che dovrà valutarne le condizioni per l'eventuale accoglimento.

Dalla medesima data viene ridefinito il quadro delle modalità di accesso al pagamento dilazionato dei crediti contributivi riservando all'Istituto soltanto la gestione dei crediti in fase amministrativa.

### **7. Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le modifiche descritte nei punti precedenti si applicano soltanto alle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare.

La definizione delle domande presentate anteriormente a tale data avverrà secondo le precedenti disposizioni.

### **8. Revoca della dilazione su cartella di pagamento già concesse dall'Inps.**

Le dilazioni su cartella di pagamento concesse dall'Istituto anteriormente all'emanazione della presente circolare dovranno essere oggetto di un sistematico monitoraggio dei pagamenti mensilmente dovuti dal contribuente, al fine di escludere la prosecuzione di forme di pagamento dilazionato al di fuori della disciplina regolatrice.

Al riguardo, si rinvia alle disposizioni già richiamate al precedente punto 5 in ordine alle condizioni previste per il permanere in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale che, venendo meno, comportano l'immediata adozione del provvedimento di revoca per decadenza della dilazione concessa.

1. Con le delibere n. 165 del 25.5.1999 e n.471 del 12 ottobre 1999 ([circ 192 del 29 ottobre 1999](#)); n. 340 del 21 settembre 2005 e n. 175 del 7 giugno 2006 ([circolari n. 106 del 28 settembre 2005](#) e [n. 84 del 30 giugno 2006](#)) è stata modificata la titolarità della competenza a decidere le istanze proposte dai contribuenti.
2. Delibere n.182 del 07/11/1986; n. 187 del 21/10/1988; n.219 del 09/12/1988; circolare n. 104 del 23 maggio 1989.
3. Tale condizione si applica a decorrere da mese di gennaio 1989 e, come previsto dal punto 10) della stessa delibera n.288/1995, in sede di accoglimento della domanda, può essere deliberato, su istanza del contribuente, l'esonero totale o parziale dal versamento delle rate provvisorie, qualora la situazione debitoria del richiedente sia particolarmente delicata per i suoi riflessi di carattere economico o sociale, ovvero la singolarità delle cause che hanno determinato l'indebitamento impongano l'adozione di provvedimenti eccezionali.
4. Art. 2 della legge 638/1983, come modificato dall'art.1 del D.lgs. n. 211/1994. Al riguardo, si rammenta che il legislatore ha previsto una speciale causa di "non punibilità" a favore del datore di lavoro che provveda, entro il "termine di tre mesi" dalla data di "contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", a sanare il proprio comportamento antiggiuridico provvedendo al versamento delle somme dovute al predetto titolo.
5. Circolare n. 106 del 28 settembre 2005
6. Art. 24 comma 2 dlgs 46/99 "L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
7. Art. 24, comma 1, dlgs 46/99 "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore".
8. Circ. n. 165 del 22 agosto 2001.
9. legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 116, comma 17.
10. Delibera n.356 dell'11 marzo 1997 e circolare n. 76 del 25 marzo 1997; delibera n. 165 del 25 maggio 1999 e circ.128 del 9 giugno 1999.
11. Circolare n. 106 del 28 settembre 2005, punto 8).
12. Art.32, dlgs 46/99 - Riscossione spontanea a mezzo ruolo- .
13. circ. 161 del 26 settembre 2000 e circ. n.169 del 21 dicembre 2004.
14. Circolari n. 106 del 28 settembre 2005 e n. 84 del 30 giugno 2006.

- <sup>15</sup>. legge n. 178 dell' 8 agosto 2002, art.3, comma 3-bis. "Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori".
- <sup>16</sup>. Art.19 DPR 602/1973 modificato prima dai commi 126 e 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dall'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008 ed infine dall'art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili".
- <sup>17</sup>. Dlgs. n. 46/99 art. 26, comma 1, come sostituito dal comma 2-ter dell'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008 "Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115."
- <sup>18</sup>. Circolare Inail n.22 del 3 aprile 2008

Allegato N.1

Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2010 Rateazioni dei debiti contributivi -- modifica della "disciplina delle rateazioni contributive" approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 288 dell'11 aprile 1995

Allegato N.2

Determinazione n. 106 del 7 maggio 2010  
Rateazione dei debiti contributivi -modifica della disciplina delle rateazioni contributive approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 288 dell'11 aprile 1995.

I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Organizzazione - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

**Messaggio 28 luglio 2010 n. 19684**

OGGETTO: *Applicazione web "Piano di rientro". Avvio della fase di sperimentazione per le aziende che operano con il sistema UniEmens.*

Nell'ambito delle iniziative volte a semplificare le modalità di accesso ai servizi dell'Istituto è stata realizzata, in ambiente WEB, un'applicazione che consente di richiedere on-line, con modalità dilazionata breve, il versamento dei contributi dovuti mensilmente e per i quali non siano ancora state avviate le attività ordinarie di recupero del credito.

Tale nuova modalità di pagamento, al momento, è rivolta esclusivamente alle aziende con dipendenti e riguarda l'importo dei contributi in scadenza al 16 del mese per i quali l'UniEMmens deve essere presentato entro la fine dello stesso mese.

In relazione a ciò, l'applicazione prevede la possibilità dell'inserimento manuale dell'importo corrispondente al saldo dei contributi non versati, alla prevista scadenza, con il modello F24, e per il quale viene richiesto il pagamento dilazionato.

L'accesso alla modalità di pagamento tramite il piano di rientro, potrà essere utilizzata per un massimo di due volte nel corso dell'anno solare e per un totale complessivo di quattro denunce mensili.

Ciascuna domanda potrà comprendere, oltre l'importo relativo al versamento in scadenza, anche quelli relativi ai mesi precedenti, se evidenziati dall'applicazione come disponibili per la dilazione. Laddove il contribuente inserisca nella medesima richiesta il massimo consentito di quattro denunce dilazionabili, l'applicazione escluderà la possibilità di proporre un nuovo piano di rientro per l'anno solare in corso.

La dilazione potrà essere richiesta per un numero massimo di sei rate ed il relativo pagamento deve concludersi entro la fine dell'anno solare. A tal fine, qualora la domanda del contribuente superi tale limite, l'applicazione evidenzierà, con un messaggio a video, che il numero delle rate supera quello massimo consentito in relazione al limite dell'anno solare. Ad es. i contributi dovuti per il mese di ottobre, potranno essere dilazionati in due mesi in quanto l'ultimo versamento (16 dicembre) deve avvenire entro la fine dell'anno solare. Pertanto, i contributi relativi al periodo di competenza novembre, con scadenza 16 dicembre, non potranno essere versati utilizzando l'applicazione descritta.

La rata mensile, composta da una quota di contributi, sanzioni ove dovute e interessi di dilazione, dovrà essere di importo non inferiore a €100,00 diversamente, l'applicazione ne darà segnalazione a video, con apposito messaggio, e il contribuente dovrà modificare il numero delle rate proposte.

Il versamento della prima delle rate così definite e accettate con l'atto di impegno dal contribuente, dovrà essere effettuato nella medesima data di presentazione dell'istanza di accesso al piano di rientro.

Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro il 16 di ogni mese, fino al termine delle rate definite nel piano stesso.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando la causale contributo "PRCA" denominata "Aziende DM – Dilazione on line".

Nel sottolineare la necessità della corretta compilazione del predetto modello, al fine di escludere possibili errori, l'applicazione riporterà, per ogni singola scadenza, le specifiche da indicare nel modello F24.

La regolarità dei versamenti è sottoposta ad un monitoraggio mensile ed il mancato pagamento delle rate previste, alle rispettive scadenze, comporterà la revoca del piano di rientro accordato e l'immediata trasmissione, per il recupero dell'importo residuo, all'Agente della Riscossione.

La procedura recupero crediti, all'atto dell'apertura del piano di rientro, creerà una nuova inadempienza.

Le inadempienze associate al piano di rientro, saranno contraddistinte dal tipo segnalazione (Ts) "27" e codice stato lavorazione (csl) "102" e riporteranno le informazioni relative agli importi di contributi e sanzioni valorizzate a zero.

L'imputazione degli importi legati all'inadempienza per piano di rientro verrà effettuata successivamente in automatico mediante le procedure di gestione preesistenti.

Il rilascio dell'applicazione denominata "piano di rientro", avverrà al termine della fase di sperimentazione, attualmente in corso, con la collaborazione di alcuni consulenti del lavoro, appositamente abilitati all'utilizzo della stessa.

Le funzionalità di accesso alla nuova applicazione saranno integrate tra i Servizi per le Aziende e i Consulenti, sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it).



